Arcidiocesi di Milano

“I venerdì dell’Avvocatura”

Le modifiche IMU 2015
Le nuove aliquote INPS Gestione Separata
I nuovi “minimi”

13 febbraio 2015
Curia Arcivescovile
Piazza Fontana, 2 - Milano

MODIFICHE DISCIPLINA IMU 2015

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

Art. 7, Lett. b), D.Lgs. 504/92

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 13, D.Lgs. 472/97

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

sono esenti «*i terreni agricoli ricadenti in aree montane*»

quali sono?

- dall'istituzione dell'ICI e fino al 24 aprile 2014: quelli elencati nell'allegato alla C.M. 8/93
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 cancella il riferimento a quell'elenco, ma non ne definisce un altro. Rinvio ad apposito D.M.
- D.M. 28 novembre 2014, pubblicato in G.U. il 6 dicembre rinvia all'elenco dei comuni italiani pubblicati dall'ISTAT e proroga la scadenza al 26 gennaio 2015
- il D.L. 24 gennaio 2015, continua a rinviare all'elenco ISTAT, ma modifica i criteri e proroga ancora la scadenza al 10 febbraio. Prevede una clausola di salvaguardia per il 2014: OK per chi era esente con i criteri del D.M. 28 novembre 2014

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

D.M. 28 novembre 2014

altitudine misurata nel punto in cui sorge il municipio

- i terreni ubicati sopra i 601 metri: sempre esenti
- i terreni ubicati tra i 281 metri e i 600 metri: esenti solo se di proprietà di agricoltori professionali; esenti anche se i proprietari li cedono a altri agricoltori professionali (affitto o comodato) (cf Ris. 2/DF/2015 solo se proprietari agricoltori)
- i terreni ubicati fino a 280 metri: mai esenti

restano possibili tutte le altre ipotesi di esenzione (ad es. il campo sportivo parrocchiale ubicato al di sotto dei 280 è esente perché pertinenza dell'edificio di culto)

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

D.L. 24 gennaio 2015, n. 4

altitudine della maggior parte del territorio comunale

- i terreni ubicati sopra i 601 metri (T): sempre esenti
- i terreni ubicati tra i 281 metri e i 600 metri (P): esenti solo se di proprietà di agricoltori professionali; esenti anche se i proprietari li cedono a altri agricoltori professionali (affitto o comodato) (cf Ris. 2/DF/2015 solo se proprietari agricoltori)
- i terreni ubicati fino a 280 metri (NM): mai esenti

restano possibili tutte le altre ipotesi di esenzione (ad es. il campo sportivo parrocchiale ubicato al di sotto dei 280 è esente perché pertinenza dell'edificio di culto)

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

la differenza è la colonna da consultare

ELENCO COMUNI ITALIANI

www.istat.it/it/archivio/6789

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI

Aliquota e versamenti

- specifica aliquota approvata dal comune oppure aliquota base di 0,76%
- versamento se importo complessivo superiore al minimo: stabilito dal comune oppure 12 euro

Rimborsi

nel caso di pagamenti effettuati sulla base e ora non più dovuti: diritto al rimborso

- istanza al comune entro 5 anni dal giorno del versamento
- compensazione se il comune lo ha previsto in via regolamentare

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Natura della dichiarazione: Nota IFEL 19 gennaio 2015

la dichiarazione non è periodica (diversamente da quanto affermato dal Ministero delle finanze nella Circolare 1/DF/2013).

Per il ravvedimento degli omessi o insufficienti pagamenti bisogna guardare alla data in cui il versamento doveva essere effettuato.

Possibilità di ravvedersi:

- entro 15 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint)
- entro 30 giorni (sanzione ridotta a 1/10 del 30%)
- entro 90 giorni (sanzione ridotta a 1/9 del 30%)
- entro un anno (sanzione ridotta a 1/8 del 30%)

per gli enti non commerciali la scadenza per il saldo dell'IMU 2014 non è ancora spirata: è il 30 giugno 2015 (L. 147/2013, art. 1, c. 721)

LAVORO AUTONOMO

Caratteristiche

È il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)

elementi costitutivi

obbligo di fare

assenza di subordinazione

elemento qualificante

- completa autonomia nella gestione dell'incarico
- discrezionalità su tempo, luogo e modo di organizzare l'attività

LAVORO AUTONOMO

Principali elementi

Criteri da valutare nell'ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione

- lavoro prevalentemente personale (marginale impiego di mezzi propri)
- autonomia
- assunzione del rischio d'impresa
- corrispettivo legato al risultato

possibili configurazioni

collaborazioni occasionali

prestazioni professionali (anche abituali)

LAVORO AUTONOMO

Collaborazioni occasionali

REGIME FISCALE →

Reddito occasionale

(ritenute fiscali con aliquota fissa 20%, certificazione dei compensi, mod. 770)

REGIME PREVIDENZIALE →

Gestione Separata INPS

compensi imponibili secondo le aliquote in vigore solo per gli importi superiori a 5.000 euro annui (1/3 + 2/3)

GESTIONE SEPARATA INPS

Aliquote contributive 2015

	ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI
Aliquote previdenziali	23,50%, fino al previsto massimale della base imponibile	30%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contribuzione totale	23,50%, fino al previsto massimale della base imponibile	30,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

- **per gli iscritti ad altra gestione o pensionati nel 2014 era 22%; nel 2016 sarà 24%**
- **per i professionisti con P. IVA iscritti solo alla Gestione Separata nel 2014 era 27%**
- **per gli altri nel 2014 era 28%**

GESTIONE SEPARATA INPS

Figure interessate

- co.co.co (2/3 committente – 1/3 collaboratore)
- co.co.pro. (2/3 committente – 1/3 collaboratore)
- lavoratori autonomi occasionali (2/3 committente – 1/3 collaboratore, solo oltre la soglia di 5.000 euro annui, con riferimento al lavoratore)
- associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (55% committente – 45% collaboratore)
- professionisti senza cassa (possibilità di rivalsa, adempimenti a carico del professionista)

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

I professionisti

- Prestazioni rese da lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale l'attività professionale
- Sono fatturate all'ente con IVA 22% (salvo eccezioni)
- Sono soggette a ritenuta d'acconto 20% (da certificare e da inserire nella dichiarazione modello 770
- Non implicano obblighi di versamenti contributivi (che vengono assolti dai professionisti)

Attenzione ai rapporti contrattuali

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

Stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, cc. 54-89)

AMBITO APPLICATIVO Senza limiti di durata	⇨	Soggetti	⇨	Contribuenti persone fisiche.	⇨ • Attività d'impresa. • Arti o professioni.
	⇨	Requisiti	⇨	Il nuovo regime (naturale) forfetario è applicabile se, al contempo, sono soddisfatti i requisiti.	⇨ Nell'**anno precedente**.
	⇨	Inizio attività	⇨	Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario **comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività**, di **presumere** la sussistenza dei requisiti. Tuttavia, il regime **non** è riservato solo alle nuove attività.	

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

REQUISITI CONTABILI

- **Compensi** → I ricavi conseguiti ovvero i compensi percepiti, non devono essere superiori ai **limiti indicati in apposita tabella**, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. → Ragguagliati ad anno
- **Spese per dipendenti** → Non devono essere complessivamente **superiori a € 5.000 lordi** le spese sostenute per **lavoro accessorio**, per lavoratori **dipendenti**, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un **progetto**, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli **associati** e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa).
- **Costo beni strumentali** →
  - Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali **non deve superare € 20.000**. → Alla chiusura dell'esercizio.
  - • Ai fini del calcolo del predetto limite:
    - .. per i beni in **locazione finanziaria** rileva il costo sostenuto dal concedente;
    - .. per i beni in **locazione**, noleggio e **comodato** rileva il **valore normale** dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
    - .. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, **utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del **50%**.

Esclusioni	• **Non rilevano**: .. **beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46**; .. **beni immobili**, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

REQUISITI REDDITUALI	Redditi da lavoro dipendente	I redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono essere in misura **prevalente** rispetto a quelli eventualmente percepiti come **redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
		La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la **somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000**.
REDDITIVITÀ PER CASSA	I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando **all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività** nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO).	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap **pari al 15%**. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.	

DECORRENZA 2015

- Le disposizioni relative al regime forfetario ai fini delle imposte e del regime agevolato ai fini contributivi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
- Con decreti di natura non regolamentare possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione.
- Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

Tabella limiti di ricavi				
Progressivo	**Gruppo di settore**	**Codici attività ATECO 2007**	**Valore soglia dei ricavi/compensi**	**Redditività**
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	30.000	40%
4	**Commercio ambulante di altri prodotti.**	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	**Costruzioni e attività immobiliari.**	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio.	46.1	15.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- **Imponibile forfetario**

- I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando **all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività** nella misura indicata nell'apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Riduzione per inizio attività

- Al fine di favorire l'avvio di **nuove attività**, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, **il reddito determinato è ridotto di 1/3**, se:
  - il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO	• **Deducibilità contributi previdenziali**	• I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, **si deducono dal reddito**; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
	• **Componenti di annualità precedenti**	• I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. • Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
	• **Perdite anteriori**	• Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	• **15%**	• Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap **pari al 15%**.
	• **Versamento dell'imposta**	• Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Reddito imponibile	(Ricavi/compensi x coefficiente di redditività) - contributi previdenziali
Imposta sostitutiva	= Reddito imponibile x 15%

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

IMPOSTE DIRETTE

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

- **Esoneri**
  - I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di:
    - .. **registrazione e di tenuta delle scritture contabili**;
    - .. applicazione dell'**Irap**;
    - .. **operare le ritenute alla fonte**. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
    - .. applicazione delle **ritenute sulla fattura**, rilasciando apposita dichiarazione;
    - .. applicazione degli **studi di settore** e **dei parametri**;
    - .. redazione della **comunicazione clienti-fornitori** e dalla comunicazione **black list**.
- **Obblighi**
  - Rimane fermo l'obbligo di **conservare i documenti** ricevuti ed emessi.
  - La **dichiarazione dei redditi** è presentata nei termini e con le modalità definiti nel D.P.R. 322/1998.

  Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

IVA

- **Esoneri**
  - I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati da:
    - .. **versamento dell'IVA**;
    - .. tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, quali, ad esempio, **la registrazione delle fatture**, la **tenuta** e **conservazione** dei **registri** e dei documenti (salve le eccezioni) dalla **dichiarazione IVA annuale**, dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento.
- **Obblighi**
  - I contribuenti sono tenuti ad osservare l'obbligo di:
    - .. **numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali**;
    - .. **certificazione** dei corrispettivi;
    - .. **conservazione** dei relativi documenti;
    - .. presentazione degli **elenchi riepilogativi Intrastat**;
    - .. **versare l'IVA** in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni indicate all'art. 2 del D.P.R. 696/1996.

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

REGIME CONTRIBUTIVO PROFESSIONISTI

DISCIPLINA ODINARIA

- con Cassa
  - regole proprie della Cassa
- senza Cassa
  - Gestione Separata INPS

REGIME CONTRIBUTIVO A IMPRENDITORI - AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI

- **Soggetti**
  - Persone fisiche esercenti attività di impresa.
  - In regime forfetario.
- **Imponibile minimo non applicabile**
  - Per tali soggetti **non trova applicazione il livello minimo imponibile** previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, c. 3 L. 233/1990) e i **mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata** (art. 2, c. 29 L. 335/1995).

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO	• **Dichiarazione all'Inps**	• Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, **mediante comunicazione telematica**, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'**Inps.**
	• **28.02 di ogni anno**	• I soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del **28.02** di ciascun anno, la medesima dichiarazione. • Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni.
	• **Modalità**	• Entro 60 giorni dal 1.01.2015 l'Agenzia delle Entrate e l'Inps stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
CESSAZIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO	• **Decorrenza**	• Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste** per l'accesso al regime forfetario, ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime stesso.
	• **Effetti**	• La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'**applicazione del regime ordinario** di determinazione e di versamento del contributo dovuto. • Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche ove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario. • Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni per l'accesso al regime forfetario nell'anno della richiesta stessa.

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

RITENUTA D'ACCONTO

- **Assenza**
  - I ricavi e i compensi relativi al reddito dervante dal regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta.
- **Apposita dichiarazione**
  - A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

DISCIPLINA IVA

- **IVA non applicata**
  - I contribuenti in regime forfettario non esercitano la rivalsa dell'imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.

IVA su acquisti	I contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

- **Reverse charge**
  - Applicano l'IVA con il meccanismo del reverse charge a:
    .. servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
    .. acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a € 10.000.
- **Servizi Intra**
  - Applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali.
  - Applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972 (non possono acquistare in sospensione d'imposta con lettera d'intento).

NUOVO REGIME FORFETARIO
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

ALTRI REGIMI AGEVOLATI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ABROGAZIONE

- Sono abrogati:
  - il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);
  - il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011);
  - il regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007).

REGIME NATURALE FORFETARIO

- I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o del regime contabile agevolato dei minimi, **in possesso dei requisiti** previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario, **applicano il nuovo regime forfetario**, **salva opzione per l'applicazione** dell'**IVA** e delle **imposte sul reddito nei modi ordinari**.

I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, possono applicare, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la riduzione di 1/3 del reddito forfetario per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato per le nuove attività.

PRECEDENTE REGIME DEI MINIMI

- **I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.**